

05 OTT. 2022



LECCO,

N° 1926 SERIE 3
ESENTE

VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12 SETTEMBRE 2022

TOTALE

€. FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE

Il giorno 12 settembre 2022 alle ore 20:30, presso la saletta-deposito della Biblioteca per Degenti (piano -1) c/o Ospedale di Lecco in via dell'Eremo si è riunita l'assemblea dei soci della Associazione BiblioHospitalis con il seguente ordine del giorno:

- a) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
- b) Adeguamento dello Statuto per iscrizione al RUNTS
- c) Valutazione sulla ripresa della nostra attività
- d) Varie ed eventuali

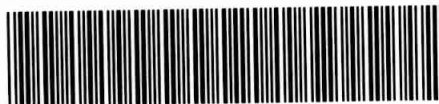
PRESENTI: Dolci Margherita, Dolcini Marco, Failla Marilanda, Odasso Patrizia, Sala Chiara, Vincenzi Gisella, Di Maria Vittoria, Alberti Pierluigi, Mozzanica Marta, Soave Andrea.

DELEGHE: Galliani Agnese, Rosa Paola, Castagna Vittoria, Falbo Emma, Rigamonti Elisabetta, Dozio Paola.

- a) Il segretario legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.
- b) Il Presidente chiede ai soci presenti di approvare le modifiche allo Statuto come richiesto dalla Provincia di Lecco per renderlo conforme al Codice del Terzo Settore (articoli 7 e 10). I soci presenti approvano all'unanimità le modifiche apportate allo Statuto.
- c) Il Presidente informa i soci di aver preso contatto con la Direzione Sanitaria circa la possibilità di riprendere le attività della biblioteca nei reparti dell'Ospedale. Da parte della Direzione per il momento è stata autorizzata l'attività di lettura presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Lecco e del CRA dell'Ospedale di Bellano, mentre per gli altri reparti si attende che la situazione sanitaria permetta la normale ripresa delle attività dell'Associazione.

Non essendoci altri argomenti di discussione, alle ore 21:45 la seduta è tolta.

PROVINCIA DI LECCO



Prot. N. 00045971 del 07-10-2022-Reg.p.LC - ARRIVO
Fascicolazione: 13.3 - -

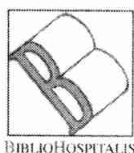
Il Segretario

Chiara Sala

Il Presidente

Stefano Valente

05 OTT. 2022



REGISTRATO A LECCO IL
N° 1936 SERIE 3
VERSATE €. esente
DI CUI €. _____ (SANZIONE)
e. _____ (INTERESSI)

Statuto

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE



Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, l'associazione denominata: "Biblio Hospitalis: Biblioteca dell'Ospitalità ODV" seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'associazione ha sede legale nel comune di Lecco e la sua durata è illimitata.

L'associazione è apolitica e apartitica.

In particolare si atterrà ai seguenti principi, oltre a quelli già enunciati: esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; democraticità della struttura; sovranità dell'assemblea; elettività degli organi associativi.

Art. 2 - Finalità e attività di interesse generale

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende: dar vita ad attività ricreative e culturali nell'ambito dell'ambiente ospedaliero.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al comma i, art. 5 del d.lgs 117/2017.

Tali attività comprendono:

- intrattenimento dei pazienti nel difficile momento dell'ospedalizzazione sul tema della lettura, illustrando libri, autori, generi letterari, scambiando opinioni esperienziali e culturali. Quando l'intrattenimento è rivolto ai minori, si cerca di coinvolgere in modo particolare anche i familiari spiegando la forte valenza educativa che il libro può avere sullo sviluppo cognitivo e sociale del bambino.
- disponibilità alla lettura ad alta voce su richiesta di pazienti che, pur desiderando leggere, non riescono autonomamente a farlo per difficoltà fisiologiche o per problemi di alfabetizzazione.
- per quanto riguarda l'ambito più strettamente culturale, è obiettivo dell'associazione partecipare o organizzare incontri con gli autori, letture "teatrali" o similari aperti, oltre che ai degenti, alla cittadinanza, affinché l'ambiente ospedaliero si apra alla città e la città frequenti l'ambiente ospedaliero non solo in situazione di malattia.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi degli associati e dei privati;

3. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
4. donazioni e lasciti testamentari,
5. entrate patrimoniali;
6. entrate derivanti da convenzioni o cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
7. beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

L'ammontare della quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari a carico degli associati sono stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione deve impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 4 - Esercizio sociale

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, tranne che per il primo anno, in cui avrà inizio in data 10 aprile 2006.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 5 - Adesione

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Art. 6 - Ammissione, recesso, esclusione

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. La delibera di non ammissione è impugnabile dinanzi all'Assemblea.

L'accoglimento / rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro 7 giorni lavorativi.

Una volta comunicatagli la delibera di ammissione, l'associato dovrà, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, corrispondere l'importo dovuto per la quota associativa annuale. Acquisirà la qualifica di associato a tutti gli effetti soltanto dopo la regolarizzazione del pagamento della quota di iscrizione, ed avrà solo allora diritto a ricevere la tessera. All'associato debbono essere consegnate copie aggiornate dello statuto e dei regolamenti.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati.

La qualità di associato si perde per morosità nel pagamento della quota, per decesso, per recesso, per esclusione e per incompatibilità.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio direttivo.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statuari o per altri gravi motivi. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di esclusione per morosità. L'associato receduto o escluso non ha il diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

La richiesta di ammissione ad associato comporta automaticamente l'accettazione dello statuto, dei regolamenti, nonché di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.

Tutti gli associati sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3. a versare la quota associativa, *che è annuale, non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata prima dell'Assemblea ordinaria;*
4. a prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti gli associati hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
2. a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione di tutte le deliberazioni e di tutta la documentazione relativa alla gestione della Associazione con possibilità di ottenerne copia
5. di esaminare i libri sociali, tramite le modalità descritte dal regolamento
6. la qualifica di associato è personale e come tale intrasferibile a qualsiasi titolo. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Organi sociali

Tutti i membri degli organi sociali debbono essere associati.

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea degli associati,
2. il Consiglio direttivo,
3. il Presidente.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico coperto.

Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali che non siano temporaneamente sospesi, hanno diritto al voto in seno all'assemblea, nonché quello di essere eletti alle cariche sociali, qualora maggiorenni.

Nel caso di esclusione di un associato questi decadrà automaticamente dalla carica sociale eventualmente rivestita.

Art. 9 - Assemblea (competenze, convocazione, validità e modalità di voto)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione. Gli associati sospesi hanno facoltà di assistervi senza diritto di voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo a maggioranza ne ravvisino l'opportunità, o almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta scritta.

Le assemblee vengono convocate per iscritto mediante invio di lettera semplice non raccomandata nonché mediante affissione alla bacheca sociale collocata presso la sede dell'associazione, almeno 15 giorni prima della data stabilita per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- a) giorno, ora e luogo della prima convocazione;
- b) giorno, ora e luogo della seconda convocazione;
- c) ordine del giorno;
- d) in calce, prospetto di delega ad altro associato.

Le votazioni possono essere palesi, per alzata di mano, oppure per scrutinio segreto. Saranno sempre palesi a meno che l'assemblea non deliberi di procedere a scrutinio segreto.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- delibera l'esclusione degli associati;
- approva i programmi delle attività da svolgere sottoposti dal Consiglio direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e nelle deliberazioni sulla loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio direttivo eletto fra i presenti.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate a maggioranza, eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario.

Le decisioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria vincolano tutti i soci sia favorevoli, che assenti e dissenzienti.

Art. 10 – Consiglio direttivo e competenze

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a sette nominati dall'Assemblea degli associati fra gli associati medesimi.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 2 esercizi e possono essere rieletti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; in caso di mancanza di non-eletti, vanno indette elezioni suppletive. Ove decada la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
2. *gestire le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d.lgs. 117/2017;*
3. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
4. nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
5. deliberare sulle domande di nuove adesioni, provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
6. tutte le altre materie che per legge, per statuto o per regolamento non siano di pertinenza dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, e, in assenza di entrambi, da un altro membro eletto fra i presenti.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o in assenza al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 12 - Scioglimento dell'associazione

L'associazione non potrà sciogliersi che per delibera di Assemblea straordinaria appositamente indetta dal Consiglio direttivo, o in caso di sua latitanza, da qualsiasi socio. La delibera avrà validità anche nel caso in cui venga presa dall'unico socio rimasto.

Art. 13 - Utili e devoluzione del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art.14 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente.

Il Presidente
Moros 

